



TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Ufficio fallimentare

Il Tribunale di Rimini, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati:

dott.ssa Rossella Talia Presidente e Relatore

dott. Rosario Lionello Rossino Giudice

dott.ssa Maria Carla Corvetta Giudice

nel procedimento per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo proposto da

con sede legale in Rimini, via (Cod. Fisc.

N e numero di partita I... ..), in persona del legale rappresentante e
Amministratore Unico con il patrocinio dell'avv. e

dell'a... .. del foro di Rimini;

avente ad oggetto **Domanda di concordato preventivo, al quale è riunito il procedimento
prefallimentare n. 123/2016 promosso da BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA**
ha pronunciato il seguente

DECRETO

A – Premesse di ordine generale

premesso che la società ha depositato in data 29 agosto 2016
domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo;

ritenuta la propria competenza;

rilevato che la domanda di concordato è stata deliberata nel rispetto di quanto disposto dagli artt.
152 e 161 L. Fall.;

rilevato che dal contenuto della proposta (si vedano in particolare le pagine 3 e 4 della proposta
depositata il 29/08/2016) e dalla documentazione prodotta emerge univocamente la sussistenza di
una situazione di insolvenza, stante la mancanza di liquidità per far fronte alle obbligazioni assunte;

***B – Individuazione della tipologia di concordato preventivo proposto e verifica del rispetto dei
requisiti formali concernenti la produzione dei documenti e delle attestazioni e il rispetto della
soglia minima di cui all'ultimo capoverso dell'art. 160 L. Fall.***

rilevato che, a seguito dei rilievi formulati dal tribunale nel decreto, in data 22 settembre/3 ottobre
2016, di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 162 comma 2 L. Fall., la società debitrice ha



depositato all'udienza del **20 ottobre 2016** una **proposta parzialmente modificata** integrando la documentazione;

rilevato che alla successiva udienza del 17 novembre 2016 la società ha confermato la proposta concordataria modificata, formulando altresì istanza di autorizzazione al subentro nella gestione, con effetto immediato, da parte dell'affittuaria CONTINENTAL TURISMO SRL.;

rilevato che la proposta modificata rimane strutturata su tre principali operazioni che hanno come obiettivo funzionale il risanamento dell'azienda, senza dismissione della struttura alberghiera né di altri cespiti:

- a. **contratto di affitto dell'azienda alberghiera** (comprensiva dei due rami costituiti dal ristorante " " e dal " ") alla società "CONTINENTAL TURISMO SRL" con sede in Rimini, stipulato il 06/07/2016 e registrato in data 11/08/2016 (doc. 8), con efficacia differita, contestualmente al deposito della proposta modificata, alla data del 01/01/2017, salvo espressa autorizzazione dell'autorità giudiziaria a un'efficacia anticipata, per la durata di anni sei prorogabili (art. 4), al canone annuale di € 500.000,00 oltre IVA, con onere a carico della (alla quale rimane la proprietà dell'immobile a destinazione alberghiera e alla quale l'azienda sarà retrocessa alla cessazione dell'affitto), della manutenzione straordinaria fino a un tetto di complessivi € 20.000,00 all'anno sui soli impianti, con ulteriore impegno a carico della predetta di "sostenere interventi di natura straordinaria per un importo di complessivi € 200.000,00 ripartiti in parti uguali per i primi due anni di rapporto" e da individuarsi in contraddittorio entro il 31/01/2017 (art. 7);
- b. **moratoria** di tutti i rapporti debitori in essere verso la Cassa di Risparmio di Rimini – d'ora in avanti **CARIM** - estesa di ulteriori tre mesi rispetto alla proposta originaria, ossia **fino al 30 giugno 2019**, e la successiva ripresa dell'ammortamento (nell'ambito del quale verranno capitalizzati gli interessi al tasso legale che matureranno nel periodo di moratoria), e ciò in forza dell'**espreso assenso** che Banca CARIM ha formalizzato per iscritto sotto entrambi i profili, moratoria e mantenimento *in bonis* del mutuo (**doc. F** allegato alla modifica depositata in via telematica il 20/10/2016, con esclusione, rispetto all'originaria proposta, dell'ampliamento da € 400.000,00 a € 500.000,00 della linea di credito di conto corrente);
- c. **apporto finanziario** da parte dei signori soci dell'affittuaria, fino all'importo massimo di € 1.900.000,00 nei termini stabiliti nella **lettera di impegno in data 18/10/2016 (doc. I)**, da effettuarsi "in conto di finanziamento e/o aumento di capitale". Il finanziamento, *ex art. 182 quater L. Fall.*, è sospensivamente condizionato al passaggio in giudicato del decreto di omologa del concordato preventivo e alla circostanza che il complesso aziendale sia ancora esistente e di proprietà della e concesso



in affitto nei termini di cui al contratto richiamato al punto a. che precede; è altresì previsto che la **prededuzione** spetterà solo per le ipotesi di risoluzione o annullamento del concordato successive all'apporto finanziario, con conseguente influenza sui riparti che saranno stati nel frattempo effettuati e sarà espressamente limitata ai crediti di rango inferiore a quelli ipotecari; considerato che la proposta e il piano di concordato non hanno finalità liquidatoria, rispondendo a un obiettivo di risanamento, e non già di cessione, dell'azienda secondo la tipologia propria del concordato cd. ristrutturatorio (o di risanamento), attuato per il tramite di una gestione temporanea da parte del terzo, affittuario e in aggiunta finanziatore per il tramite dei soci persone fisiche, ma con la previsione, univoca e chiara, di un rientro dell'azienda nella piena disponibilità del debitore (che rimane impegnato e si impegna espressamente all'esecuzione, entro un tetto massimo di spesa, di opere straordinarie per l'implementazione del valore dell'azienda sul mercato) sia pure, eventualmente, tramite ingresso nella compagine sociale del/dei soggetto/i "terzo finanziatore"; ritenuto pertanto che, dovendosi riconoscere, secondo l'orientamento al quale il collegio aderisce, valore preminente all'elemento "oggettivo" della continuità dell'attività di impresa, ossia che l'azienda, come specifica il dato normativo, sia "in esercizio" (elemento funzionale, nel caso in esame, alla retrocessione dell'impresa risanata nella piena disponibilità della società debitrice), e rilevando l'elemento "soggettivo" dell'affittuario ai soli fini dell'attestazione di fattibilità (con riferimento all'affidabilità, economica e finanziaria, del gestore) si verte in ipotesi di **concordato con continuità aziendale**, sia pure in una tipologia atipica in quanto non espressamente prevista dall'art. 186 *bis* L. Fall., ma tuttavia priva di elementi insanabilmente confliggenti con le ipotesi richiamate dal legislatore *per tabulas*, ma senza ragionevole valenza di tassatività (sostanzialmente in linea, Trib. Alessandria, 18 gennaio 2016 e 22 marzo 2016; Trib. Udine 05 maggio 2016; Tribunale Roma 24 marzo 2015; Trib. Bolzano 10 marzo 2015; Trib. Vercelli 13 agosto 2014; *contra* Trib. Ravenna 22 ottobre 2014 e 29 ottobre 2013; Trib. Busto Arsizio, Trib. Terni 28 Gennaio 2013, tutte su "*Il Caso.it*");

considerato che, a seguito dei rilievi formulati dal tribunale nel decreto in data 22 settembre/3 ottobre 2016, di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 162 comma 2 L. Fall., la società debitrice, aderendo alla tesi della natura di concordato con continuità aziendale, ha provveduto all'**integrazione della documentazione** tramite deposito, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 186 *bis* L. Fall., del nuovo piano concordatario, con l'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi della prosecuzione dell'attività d'impresa e delle risorse finanziarie necessarie e della relativa copertura (**doc. B**) nonché dell'attestazione, richiesta dal secondo comma lett. b) della disposizione citata, che la prosecuzione dell'attività è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori (**doc. C**), allegando, allo scopo di consentire un "*più fondato giudizio prognostico di fattibilità con*



riguardo ai flussi di cassa attesi dal contratto di affitto” tanto il piano industriale della

(doc. D) quanto quello dell'affittuaria Continental Turismo S.r.l. deputata alla gestione interinale (doc. E), **mantenendo comunque** (anche per il tramite dell'aumento del tetto massimo della nuova finanza, da € 1.700.000,00 a € 1.900.000,00) la **previsione del pagamento del 30% dell'ammontare dei crediti chirografari**;

ritenuto pertanto che, stante il rispetto della soglia minima del pagamento del 20% dell'ammontare dei crediti chirografari – prevista, tranne che per il concordato con continuità, dall'ultimo capoverso dell'art. 160 L. Fall. – è irrilevante l'ulteriore profilo della riconducibilità della proposta concordataria in oggetto a quella della continuità pura o diretta (che pacificamente non richiede il rispetto del tetto minimo) ovvero a quella con continuità indiretta (nella quale rientrano le fattispecie tipiche della previsione della cessione dell'azienda a terzi, ovvero del conferimento in altra società, cd. *newco*) che, secondo autorevole dottrina, precludendo comunque a una *cessio bonorum*, richiederebbe comunque il rispetto della soglia minima sopra richiamata;

rilevato che la società debitrice ha **depositato la documentazione richiesta per il concordato con continuità**, e segnatamente:

- una relazione sulla situazione patrimoniale economica e finanziaria dell'impresa aggiornata al 30 giugno 2016 (**doc. 13** allegato alla proposta originaria depositata il 29 agosto 2016);
- l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dell'importo dei crediti e le cause di prelazione (**doc. 22** allegato alla proposta originaria depositata il 29 agosto 2016), oltre l'elenco dei dipendenti in forza e cessati (doc. 23);
- indicazione dei titolari di diritti reali e personali su beni di sua proprietà (doc. 18-19);
- attestazione inesistenza beni gravati da privilegio speciale I.V.A., giurata dalla dott.ssa Alessia BONACINI, professionista iscritto presso l'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Rimini, e al registro dei revisori contabili (**doc. 27** allegato alla proposta originaria depositata il 29 agosto 2016);
- nuovo piano concordatario, con l'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi della prosecuzione dell'attività d'impresa e delle risorse finanziarie necessarie e della relativa copertura (**doc. B** allegato alla modificazione della proposta di concordato preventivo, depositata all'udienza del 20 ottobre 2016);
- piano industriale della (doc. D) e dell'affittuaria Continental Turismo S.r.l. (doc. E);
- relazione ex art. 186 *bis* comma 2 lett. b) in relazione all'art. 161, terzo comma, L. Fall. redatta dal dott. Roberto ANGELINI, professionista iscritto presso l'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Rimini, e al registro dei revisori contabili, che attesta la veridicità dei dati



aziendali, la fattibilità del piano e la funzionalità della prosecuzione dell'attività d'impresa al miglior soddisfacimento dei creditori rispetto all'alternativa fallimentare (**doc. 28** allegato alla proposta originaria depositata il 29 agosto 2016 e **doc. C** allegato alla modificazione della proposta di concordato preventivo, depositata all'udienza del 20 ottobre 2016);

ritenuto, quanto all'osservazione (formulata con il decreto di fissazione dell'udienza ex art. 162 comma 2 L. Fall.) relativa alla veridicità del dato contabile dell'ammontare del credito del fornitore STARWOOD, che sono stati forniti gli opportuni chiarimenti (punto 4) pag. 5-6 della modificazione depositata il 20/10/2016) ed è stato depositato l'accordo transattivo di supporto (doc. G).

C – Contenuto della proposta

La proposta concordataria, come sopra modificata, mira a consentire, sulla base di quanto previsto dal novellato piano:

- a) il soddisfacimento integrale delle spese di giustizia e in prededuzione, nonché di quelle di gestione della società durante la procedura;
- b) il soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati (compresi i lavoratori che hanno cessato il loro rapporto in data anteriore alla procedura concordataria e quelli che dovessero cessarlo nel corso della medesima per ciò che concerne il trattamento di fine rapporto);
- c) il soddisfacimento integrale di Banca CARIM in rapporto alla rateizzazione del mutuo, tenuto *in bonis* per espresso consenso della medesima banca, previa concessione – sempre su base volontaria – di una moratoria fino al 30 giugno 2019, durante i quali verranno solo conteggiati (e non pagati) gli interessi al tasso legale, oggetto di successiva capitalizzazione;
- d) il soddisfacimento integrale del credito (contestato) di BANCA delle MARCHE dell'importo di € 295.000,00 – in relazione al quale è previsto un apposito fondo rischi per importo pari al credito contestato¹ - qualora risultasse soccombente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo attualmente pendente avanti al Tribunale di Pesaro;
- e) il pagamento dei creditori chirografari in una percentuale prognosticata nel 30% (trenta per cento);

¹ Come specificato a pag. 4 della proposta modificata: *“si tratta in particolare di un fondo rischi privilegiato al 100%, perché ove la causa di opposizione a decreto ingiuntivo (nel cui ambito andrà accertato il credito della banca) si concludesse con la soccombenza della Banca Marche non potrebbe che essere soddisfatta integralmente, non potendosi applicare la deroga di cui all'art. 160, secondo comma L.F. Ciò posto, la somma di euro € 295k legata al rapporto con Banca delle Marche (sui complessivi € 400k del fondo rischi in privilegio) verrà accantonata in occasione del primo riparto, previsto per il secondo trimestre del 2018 (come da piano) e sarà corrisposta a Banca Marche al momento della definizione del contenzioso (ovviamente se e nella misura in cui il credito verrà accertato come dovuto) ovvero contestualmente al riparto in favore degli altri creditori privilegiati qualora la banca dovesse pretenderlo in virtù della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto”.*



I pagamenti a favore dei creditori privilegiati dovranno avvenire entro 12 mesi dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione del concordato; quelli in favore dei chirografari avverranno nei successivi 24 mesi e comunque entro il 30 giugno 2019.

D – Suddivisione dei creditori in classi

La proposta prevede la suddivisione dei creditori in **due classi**:

1) **Classe 1**: composta da Banca CARIM, relativamente al credito ipotecario, che verrà chiamata a esprimersi unicamente sulla moratoria ultrannuale, fino al 30 giugno 2019, in relazione al quale Banca CARIM ha formalizzato per iscritto assenso espresso (**doc. F** allegato alla modificazione della proposta di concordato preventivo, depositata all'udienza del 20 ottobre 2016) sotto entrambi i profili (moratoria e mantenimento *in bonis* del mutuo);

2) **Classe 2**: composta da tutti i creditori chirografari, ivi compresa la stessa Banca CARIM per l'esposizione chirografaria di conto corrente (€ 404.000,00);

ritenuto *in primis* che la disposizione di cui all'art. 186 *bis* comma 2 lett. c) n. 3, che prevede per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca la possibilità di una moratoria infra-annuale cd. coatta, e con esclusione del diritto di voto, non ha valenza impositiva di una soglia temporale massima alla dilazione e dunque consente, nel rispetto dell'autonomia privata, la previsione convenzionale di un più lungo termine di moratoria, assentito nel caso in esame da BANCA CARIM, subordinatamente all'omologa del concordato, fino al 30 giugno 2019; rilevato ~~invero che~~ la giurisprudenza di legittimità, con orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (Cass., n. 10112/2014; n. 20388/2014; n. 17461/2015, n. 22045/2016), ha affermato l'ammissibilità di una proposta di concordato, fallimentare o preventivo, che preveda il pagamento dei creditori privilegiati con tempistica superiore all'anno², rilevando contestualmente – si richiama

² Si veda sul punto, Trib. Bologna sez. fallimentare, 06/04/2016, in *DeJure* "In proposito la S.C. ha di recente chiarito, con tre pronunce successive (Cass., n. 10112/2014; n. 20388/2014; n. 17461/2015) che **deve ritenersi in generale ammissibile una proposta di concordato preventivo che preveda il pagamento dilazionato dei creditori privilegiati** in quanto, in seguito alla riforma della legge fallimentare operata con il D.Lgs. n. 169 del 2007, l'art. 160 consente espressamente che i creditori muniti di diritto di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lett. d). Coerentemente, poi, il nuovo art. 177, comma 3, l.f. prevede che, ai fini della legittimazione al voto, "i creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell'art. 160, la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito". In particolare, secondo la S.C. il disposto art. 186-bis, comma 2, lett. c), sopra riportato, nel quale viene prevista l'esclusione del diritto di voto con una sorta di "moratoria" coatta, vale come conferma - a contrario, per i concordati senza continuità aziendale - del principio generale sancito dall'art. 177, comma 3. Ne discende che, se la regola generale è quella del pagamento non dilazionato dei crediti privilegiati, **il pagamento dei crediti medesimi con dilazione superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura (e della stessa liquidazione, in caso di concordato c.d. "liquidativo") o superiore all'anno nel caso di concordato in continuità equivale a soddisfazione non integrale di essi, a causa della perdita economica conseguente al ritardo (rispetto ai tempi "normali") con il quale i creditori conseguono la disponibilità delle somme ad essi spettanti. Ciò comporta che la determinazione in concreto di tale perdita (rilevante ai fini del computo del voto dei privilegiati) deve essere oggetto di un accertamento in fatto che il giudice del merito dovrà compiere "alla luce anche della relazione giurata L. Fall., ex**



sul punto quanto ribadito dalla recente Cass. 22045/2016 - che *“il pagamento con tempistica superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura è da considerare equivalente a una soddisfazione non integrale in ragione della perdita economica conseguente al ritardo, rispetto ai tempi normali, con il quale i creditori conseguono la disponibilità delle somme loro spettanti.”* e che pertanto *“i creditori privilegiati debbono poter partecipare al voto sulla proposta di concordato nei limiti della perdita consequenziale”*;

rilevato invero che, con la recente sentenza 22045/2016, la Corte ha affermato il seguente principio di diritto: *“il pagamento dilazionato importa comunque un sacrificio per i creditori muniti di privilegio, rispetto al quale, per quanto la dilazione di pagamento sia accompagnata dal decorso degli interessi di legge, non può il giudice sostituirsi al creditore al fine di vagliare la equivalenza rispetto al soddisfacimento derivante dal pagamento in danaro, integrale e immediato, del credito.”*, con ciò escludendo che la previsione, nella proposta concordataria, del pagamento degli interessi legali possa automaticamente ritenersi soddisfattiva della perdita conseguente all'accordata dilazione;

ritenuto pertanto, con riferimento al caso in esame, che la dilazione di pagamento, assentita da Banca Carim fino al 30 giugno 2019, non incide sull'ammissibilità della proposta concordataria, e, per via del consenso espresso nell'ambito dell'autonomia privata, non determina, con riferimento al credito contestato di Banca delle Marche, garantito da ipoteca giudiziale di grado inferiore rispetto a quella di CARIM, e appostato in apposito fondo rischi (con previsione di eventuale pagamento anticipato rispetto alla scadenza del termine di moratoria assentito da CARIM), una alterazione giuridicamente rilevante dell'ordine delle cause legittime di prelazione;

ritenuto di conseguenza non solo corretto – come pure espressamente sollecitato da CARIM nella missiva di assenso in data 20 ottobre 2016 (doc. F allegato alla proposta modificata) nella quale si riserva il diritto di voto “con riferimento ai crediti che saranno ammessi al voto perché chirografari e/o perché privilegiati con soddisfacimento ultrannuale” - ma altresì doveroso l'appostamento di Banca CARIM in apposita autonoma classe (classe sulla cui necessità la proponente aveva peraltro evidenziato non condivisibili dubbi di ultroneità – v. pag. 10 proposta modificata) *“per esprimersi unicamente sulla moratoria ultrannuale”*;

art. 160, comma 2, e tenendo conto di eventuali interessi offerti ai creditori e dei tempi tecnici di realizzo dei beni gravati nell'ipotesi di soluzione alternativa al concordato, oltre che del contenuto concreto della proposta nonché della disciplina degli interessi di cui alla l. fall. artt. 54 e 55, (richiamata dalla L. Fall., art. 169)” (così Cass., n. 20388/2014). Dette considerazioni risultano confortate anche dalla pronuncia della Corte di legittimità n. 3482 del 23 Febbraio 2016, coeva al citato decreto di questo Tribunale, la quale ha ribadito che “nel concordato, la regola generale è quella del pagamento non dilazionato dei creditori privilegiati: un adempimento con tempistica superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura equivale alla soddisfazione non integrale degli stessi. Incombe sul debitore la prova che la dilazione di pagamento, prospettata nella proposta, determinerebbe in capo a creditori una perdita economica pienamente controbilanciata dall'entità degli interessi corrisposti, in equilibrio con la tempistica organizzativa dei meccanismi di pagamento”;



ritenuto che la quantificazione della perdita economica conseguente al ritardo, “**rilevante ai fini del computo del voto ex art. 177, comma 3 L.F., costituisce un accertamento in fatto che il giudice di merito deve compiere alla luce della relazione giurata ex art. 160, comma 2 L.F.**”,³ tenendo conto del contenuto della proposta, del regime degli interessi di cui agli artt. 54 e 55 L.F., degli eventuali interessi offerti ai creditori ed infine dei tempi tecnici di realizzo dei beni gravati in ipotesi di soluzione alternativa al concordato.” (Cassazione civile, sez. I, 23 febbraio 2016, n. 3482);

E – Ammissione della proposta, provvedimenti autorizzativi e determinazione dell’acconto sulle spese

ritenuto pertanto che sussistono i presupposti per la **dichiarazione di apertura** della procedura di concordato preventivo come sopra richiesta dall:

considerato infine che nel caso in esame **non trova applicazione la procedura competitiva** di cui all’ultimo comma dell’art. 163 *bis* L. Fall., stante la mancanza di compatibilità conseguente all’inscindibile connessione, nella proposta concordataria, tra la posizione di affittuario e quella di obbligato all’apporto finanziario, resa espressa dai ripetuti richiami, nel contratto di affitto e nella lettera di impegno sottoscritta da _____, _____, _____ i quali

<<intervengono per sé e/o per la società “Continental Turismo Srl” e/o per altra società da nominare entro il 31/3/2018 che dovrà essere ugualmente da essi partecipata in via maggioritaria>> alla circostanza che “il complesso aziendale sia ancora esistente e di proprietà della “L. _____” e concesso in affitto ... ai sottoscritti”;

ritenuto che non vi sono ragioni ostative alla concessione dell’**autorizzazione al subentro** nella gestione con effetto immediato **da parte dell’affittuaria “Continental Turismo Srl;**

considerato, quanto alla richiesta, formulata unicamente nella proposta modificata, di “*concessione della prededuzione ex art. 182-quater L.F. in relazione agli apporti di liquidità che i Sigg.ri _____ effettuassero a titolo di finanziamento (anziché a titolo di apporto di capitale) in esecuzione del piano concordatario e in ottemperanza agli obblighi dagli stessi assunti, con le limitazioni di cui sopra.*” che trattasi, inequivocabilmente, di **finanziamenti “in esecuzione”** della proposta di concordato, disciplinati in quanto tali dal comma 1 dell’art. 182 *quater* L. Fall.;

rilevato in particolare che la proposta concordataria, come modificata in data 20 ottobre 2016, prevede, in conformità alla lettera di impegno in data 18/10/2016 e con garanzia fideiussoria da prestarsi prima dell’adunanza dei creditori, l’obbligo irrevocabile dei predetti “(A) a finanziare, a titolo di aumento di capitale o di finanziamento ex art. 182 *quater* L.F., fino a concorrenza di euro 950.000,00 (novecentocinquantamila) entro dodici mesi dal passaggio in giudicato del decreto di omologa; (B) a finanziare ulteriormente la proponente, sino a concorrenza di ulteriori euro _____”;

³ relazione che, sullo specifico punto (trattato a pag. 47 dell’originaria attestazione, e a pag. 20 della relazione sulla proposta modificata), andrà eventualmente meglio precisata



950.000,00 (novecentocinquantamila) entro ventiquattro mesi dal passaggio in giudicato di detto decreto, sempre a titolo di aumento di capitale o di finanziamento ex art. 182 quater L.F. L'apporto complessivo di cui al presente impegno verrà eseguito nell'importo necessario a soddisfare la proposta formulata e ciò comunque fino a concorrenza e non oltre l'importo massimo di euro 1.900.000,00 (unmilionenovecentomila) da utilizzarsi, nell'ambito della procedura omologata, in coerenza con il Piano concordatario ed in esecuzione dello stesso;... i sottoscritti danno sin d'ora atto che qualora l'apporto finanziario a cui si sono obbligati, limitatamente – s'intende – alla parte che verrà effettuata a titolo di finanziamento ex art. 182 quater L.f., e nel denegato caso in cui il Concordato Preventivo ... venisse per caso risolto o annullato successivamente all'apporto, la prededuzione loro spettante ai sensi e nei limiti della citata disposizione resterà limitata ai crediti di rango inferiore a quelli ipotecari/pignorati e non potrà pertanto essere opposta a questi secondo quanto previsto dall'art. 111-bis L.f.; resta peraltro fermo che, in caso di positiva conclusione della procedura, gli apporti eseguiti resteranno acquisiti alla Società debitrice per il buon esito della Proposta formulata ai propri creditori e non beneficeranno di alcuna prededuzione né deroga agli artt. 2467 e 2497 – quinquies del codice civile.” (doc. I allegato alla proposta modificata);

CAASO.IT
ritenuto che, in relazione ai finanziamenti in esecuzione disciplinati dal comma 1 dell'art. 182 quater L. Fall., non si richiede, a differenza di quanto previsto per i finanziamenti *cd. ponte* di cui al secondo comma dell'art. 182 quater e/o per quelli di cui all'art. 182 quinquies, un'attestazione supplementare, proprio in quanto intrinseci e coesenziali alla proposta concordataria della quale contribuiscono a costituire la sostanza e pertanto “già passati al vaglio del professionista, del Tribunale, del Commissario Giudiziale e dei creditori” (così Trib. Modena 16/12/2014, in *Il Caso.it*);

ritenuto inoltre che, con riferimento ai finanziamenti in esecuzione di un concordato preventivo – da qualunque soggetto provenienti, e non più, per effetto della soppressione operata dalla L. 134/2012 di conversione del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, dalle sole “banche e intermediari finanziari” - la prededuzione discende direttamente dalla legge: “I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati [...] (1) in esecuzione di un concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti ... sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111”, e che pertanto non si applica l'invocato disposto di cui all'ultima parte del comma 2 dell'art. 182 quater L. Fall.;

ritenuto infine che l'ammontare del deposito di cui all'art. 163 comma 2 n. 4) L. Fall., tenuto conto che le spese di giustizia ricomprendono quelle per il compenso al commissario giudiziale e ad eventuali ausiliari nonché le spese necessarie alla procedura e la altre spese prededucibili tra le quali



rientrano, secondo il recente arresto della Corte di legittimità, anche quelle dei professionisti che hanno assistito la società debitrice, può essere determinato, a fronte di una previsione di spesa che non tiene conto delle altre spese accessorie per la procedura, nella misura di € 65.000,00 (sessantacinquemila);

P.Q.M.

visti gli artt. 160, 163, 182 *quater* comma 1, 186 *bis* L. Fall.

dichiara aperta la procedura di concordato preventivo della società

nomina giudice delegato la **dott.ssa Rossella TALIA**;

nomina commissario giudiziale la **dott.ssa Claudia BAZZOTTI**, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 28 e 29 L. fall.;

ordina la convocazione dei creditori per il giorno **31 marzo 2017 alle ore 10.30** e dispone che il presente decreto sia comunicato ai creditori entro il giorno 22 dicembre 2016, a cura del Commissario giudiziale;

fissa il termine del **14 febbraio 2017** per il deposito a cura del commissario della relazione particolareggiata di cui all'art. 172 l. fall.;

stabilisce il termine di giorni quindici dalla data di comunicazione del presente provvedimento per il versamento, ai sensi dell'art. 163 comma 2/n. 4) L. Fall, da parte della ricorrente, e successivo deposito in cancelleria di documentazione attestante detto versamento, della somma di euro 65.000,00 (sessantacinquemila/00) disponendo che detto versamento sia effettuato su un conto corrente intestato alla procedura da aprire a cura del commissario giudiziale presso un primario istituto di credito a sua scelta;

avverte la ricorrente che, decorso inutilmente detto termine, il Tribunale provvederà a norma dell'art. 173 L. Fall.;

ordina alla ricorrente di consegnare al commissario giudiziale entro sette giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie;

dispone che il presente decreto sia pubblicato e notificato nelle forme previste dall'art. 166 L. Fall. e che il commissario giudiziale notifichi, a norma degli artt. 88 e 166 L. Fall., un estratto del presente decreto agli uffici competenti per l'annotazione sui pubblici registri;

autorizza .

Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 01/12/2016

Il Presidente rel.
dott.ssa Rossella Talia

